



MED EQUALITY

PROMOTION OF POLICIES
FOR EQUALITY IN EUROMED REGION

ENPI/2013/311-826

**CARTA EUROMEDITERRANEA
PER L'UGUAGLIANZA TRA DONNE E UOMINI
NELLA VITA LOCALE**

Progetto finanziato
dall'Unione Europea



INTRODUZIONE

La “Carta Euro-Mediterranea per l’uguaglianza tra Donne e Uomini nella Vita Locale” è uno strumento che ribadisce uno dei diritti fondamentali degli esseri umani fornendo alle autorità locali delle linee guida etiche e alle popolazioni locali un mezzo perchè i diritti di eguaglianza non vengano disattesi.

La “Carta Euro-Mediterranea per l’uguaglianza tra Donne e Uomini nella Vita Locale”, intende estendere la buona pratica costituita dalla omonima Carta Europea, redatta nel 2006 su iniziativa del CCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa). Analogamente a quest’ultima essa è rivolta a tutti i governi locali europei e mediterranei che vogliono impegnarsi pubblicamente e formalmente per garantire il rispetto e la messa in atto del principio di pari opportunità nel proprio territorio. Le autorità locali e regionali, in qualità di governi più vicini al cittadino, possono avere un ruolo primario nel combattere e sradicare le disuguaglianze e nel costruire una società più giusta e dignitosa. Tutto questo attraverso le loro competenze peculiari e la cooperazione con tutti gli attori locali che costituiscono la società civile, incluse le associazioni e le ONG. I firmatari della presente Carta si impegnano per assicurare il pieno adempimento di uno dei diritti primari delle popolazioni locali,

- mettendo in campo azioni che traducano in pratica le raccomandazioni della Carta;
- dotando le popolazioni locali di uno strumento che le supporti nella promozione dei loro diritti;
- intraprendendo un dialogo e una cooperazione costanti con i rappresentanti della società civile.

La presente Carta è stata redatta nell’ambito del progetto MedEquality – “promotion of Policies for equality in Euro-Med Region” – ENPI/2013/311-826, finanziato dalla Commissione Europea, attraverso il Programma NSA/LA della DG DEVCO. Essa è promossa dal COPPEM (Comitato Permanente per il partenariato dei poteri locali e regionali), il FACM (Forum Algerino per la Cittadinanza e la Modernità), LCA (Associazione dei Governi Locali di Malta), l’APLA (Associazione Palestinese

delle autorità Locali) e la FEMP (Federazione Spagnola dei Municipi e delle Province).

PREAMBOLO

Il COPPEM (Comitato Permanente per il Partenariato Euro-Mediterraneo dei Poteri Locali e Regionali) e i suoi partner:

- FACM – Forum Algerino per la cittadinanza e la Modernità (Algeria)
- LCA – Associazione dei Governi Locali (Malta)
- APLA – Associazione delle Autorità Locali Palestinesi (Palestina)
- FEMP – Federazione Spagnola dei Municipi e delle Province (Spagna)

con il supporto di:

- CCRE – Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
- Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa
- Municipaità di Bizerta (Tunisia) e di Istanbul Aydin University (Turkey)

e con il contributo di:

- Associazione Nazionale per la promozione delle donne e dei giovani – Algeria
- rete nazionale d’ascolto delle donne vittime di violenza – Algeria
- Associazione delle Donne Algerine – Algeria
- Centro di ascolto delle donne vittime di violenza – Algeria
- Associazione Amusaw – Algeria
- Municipalità di Kouba Algeri – Algeria
- Municipalità di Sidi m’hamed Algeri – Algeria
- Comitato Nazionale di Prevenzione e Lotta alla Migrazione Clandestina – Egitto
- Organizzazione delle Donne Arabe- Egitto
- Consiglio Nazionale delle Donne d’Egitto – Egitto
- Governatorato di Alessandria – Egitto
- Coalizione delle donne femministe – Egitto
- Comitato Unico di Garanzia della Regione Siciliana – Italia
- Dipartimento degli Affari Extra-Regionali della Regione Siciliana – Italia
- Consigliera di Parità della Regione Molise- Italia

- Consigliera di Parità della Provincia di Caltanissetta – Italia
- Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Brescia – Italia
- Consigliera di Parità della Città di Venezia – Italia
- ALDA - Associazione Europea della Democrazia Locale- Francia
- Municipalità di Beit Sahour – Palestina
- Municipalità di Al Doha – Palestina
- Municipalità di Al Ubediyeh – Palestina
- Municipalità di Teqoa – Palestina
- Consiglio locale di Alkass – Palestina
- Associazione “Sunflower “ per la protezione degli esseri umani e dell’ambiente – Palestina
- Unione delle Persone con Disabilità – Palestina
- Amici dei Disabili – Palestina
- AL Haq per i Diritti Umani – Palestina
- TAM (Donne, Media e Sviluppo) – Palestina
- Centro delle Questioni delle Donne- Palestina
- PWWSD – Donne Palestinesi Lavoratrici per lo Sviluppo – Palestina
- Centro di Informazione Alternativa – Palestina
- Difese per i Bambini International – Palestina
- Unione dei Lavoratori Palestinesi – Palestina
- Centro Andaluso – Palestina
- Governatorato di Istanbul – Turchia
- Municipalità di Sultanbeyli – Turchia
- Municipalità di Gaziosmanpaşa – Turchia
- Municipalità di Küçükçekmece – Turchia
- Municipalità di Sarıyer – Turchia
- HAZAR EĞİTİM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ – Turchia
- UFRAD – Turchia
- İnovasyon Proje – Turchia
- Associazione dei Giovani Democratici – Turchia
- Camera di Commercio di Istanbul – Turchia
- Kemerburgaz University – Turchia
- Dolphin Network – Turchia
- Solarbaba Co. – Turchia

Ricordando il quadro giuridico internazionale dei diritti umani delle Nazioni Unite;

appellandosi agli articoli 2 e 3 del Trattato

dell’Unione Europea e all’articolo 8 sul funzionamento dell’Unione Europea e sottolineando le iniziative dell’Unione Europea riguardanti le pari opportunità tra donne e uomini;

considerando il Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini adottato congiuntamente alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale nel Novembre 2000 a Palermo;

sotto la spinta dei membri del COPPEM e dei partecipanti alla conferenza “Verso una Carta Euro-Mediterranea per l’uguaglianza tra donne e uomini nella vita locale” tenutasi a Istanbul nel novembre 2011;

ricordando le priorità del programma Attori Non Statali/Autorità Locali, altresì chiamato per La Società Civile e le Autorità Locali nel quadro del quale viene attuato questo progetto;

in linea con il 5° Obiettivo dello Sviluppo Sostenibile su “Parità di Genere” identificato dalle Nazioni Unite come uno dei 17 obiettivi per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare a tutti la prosperità nel quadro dell’agenda per il 2030;

considerando che nella regione Euro-Mediterranea gli enti locali e regionali hanno e devono avere un ruolo cruciale per gli abitanti nell’attuazione del diritto alla parità, in particolare quello fra donne e uomini, in tutti gli ambiti che sono di loro competenza;

considerando che la dimensione locale inserita in un contesto di cooperazione internazionale, di scambi e di collaborazione produce sinergie positive, contribuisce allo sviluppo e amplifica i risultati locali;

condannando il divario persistente fra il riconoscimento de jure del diritto all’uguaglianza e la sua applicazione reale;

visti i successi della carta europea per la parità tra donne e uomini nella vita locale redatta su impulso e coordinamento del CCRE nel 2006 e a cui la presente apertamente si ispira;

visto, d’altro canto, l’alto e preoccupante nu-

mero di femminicidi e di abusi sulle donne che ancora accadono nelle città europee e mediterranee, testimonianza di una parità ancora lungi dall'essere compiuta;

vista la gravissima situazione in cui versano le donne nei paesi in guerra sottolineando la portata della risoluzione „ Donne, Pace e Sicurezza“ dell'ONU (del 2000);

ispirandosi alla Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979; alla Convenzione ONU dei Diritti dell'Infanzia del 1989; alla Dichiarazione di Pechino e alla Piattaforma per l'azione delle Nazioni Unite del 1995 e a Pechino +5 del 2000; alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla Raccomandazione del Consiglio di dicembre 1996 riguardante la partecipazione equilibrata di donne e uomini nelle prese di decisione; alla Dichiarazione mondiale dell'Unione internazionale delle città e dei poteri locali del 1998; alla Carta dei Diritti Umani e dei Popoli sui Diritti delle Donne in Africa del 2003; alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza domestica e di genere del 2011;

hanno redatto la presente **“Carta euro-mediterranea per l'uguaglianza tra donne e uomini nella vita locale”** e invitano gli enti locali e regionali d'Europa e dei Paesi Mediterranei, a firmarla e a metterla in pratica.

PARTE I – PRINCIPI

Noi, Firmatari della “Carta Euro-Mediterranea per l'Uguaglianza tra Donne e Uomini nella Vita Locale”, riconosciamo i seguenti principi fondamentali come imprescindibili da azioni di buon governo:

- 1.** L'uguaglianza tra donne e uomini è un diritto fondamentale
- 2.** Il Contributo femminile è essenziale allo sviluppo locale
- 3.** Le istituzioni, tra cui gli enti locali e regionali, hanno il compito di favorire condizioni sociali e politiche volte alla concreta acquisizione de jure e de facto del diritto all'uguaglianza

- 4.** Per assicurare l'uguaglianza tra donne e uomini, occorre tenere conto delle discriminazioni multiple e degli ostacoli
- 5.** L'equa partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale è elemento fondante delle società democratiche
- 6.** L'eradicazione degli stereotipi sessuali è indispensabile per il raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini
- 7.** Le donne giocano un ruolo importante nella risoluzione dei conflitti, nei processi di pace e nella ricostruzione laddove vi sono situazioni di conflitto,
- 8.** La dimensione di genere deve essere assunta dalle istituzioni come elemento trasversale di ogni attività amministrativa e politica

PARTE II – CONTENUTI

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

ART.1 – Diritto all'Uguaglianza

Il Firmatario riconosce l'uguaglianza tra donne e uomini come requisito essenziale della forma di vita democratica e il determinante contributo alla vita locale in ambito sociale, economico e culturale apportato dalle conoscenze, dai sapere, dalle pratiche e dalla creatività delle donne.

ART. 2 - Impegno generale

- 1.** Per la durata del mandato e nell'esercizio del proprio potere e delle proprie funzioni, il Firmatario riconosce, rispetta e promuove i diritti e i principi riguardanti l'uguaglianza tra donne e uomini e combatte gli ostacoli, la discriminazione e la violenza legati al genere, soprattutto alla luce della recrudescenza degli attacchi all'identità e all'integrità fisica e psicologica delle donne, alla loro libertà di opinione, alle loro credenze religiose e al loro modo di vestire.
- 2.** Gli impegni definiti nella Carta sono responsabilità del Firmatario laddove, nella totalità o in parte, dipendano dal suo potere legale.

ART. 3 - Analisi di genere

1. Il Firmatario, nel corso del suo mandato, s'impegna ad effettuare un'analisi di genere, come definito in questo articolo
2. A tal fine, il Firmatario, in accordo con priorità, risorse e decisioni, precedentemente assunti e in ottemperanza a quanto precedentemente indicato nell' art. 1 della presente Carta, si impegna a stabilire un programma per l'attuazione delle analisi di genere.
3. Le analisi di genere riguarderanno i seguenti provvedimenti
 - La revisione di politiche, procedure, prassi e modelli vigenti per valutarne eventuali discriminazioni, e per verificare se si basino su stereotipi sessuali e se rispondano, in modo appropriato, alle necessità specifiche di donne e uomini
 - L'identificazione di priorità ed obiettivi che permettano di migliorare la fornitura dei servizi e il coinvolgimento delle Donne nella vita pubblica
 - Il riconoscimento delle necessità o degli interessi di coloro che subiscono discriminazioni o difficoltà molteplici.

ART. 4 - Discriminazioni molteplici o ostacoli

1. Richiamandosi al punto 4 dei Principi ispiratori della presente Carta, il Firmatario riconosce che ogni discriminazione è proibita.
2. Inoltre, il Firmatario riconosce che, malgrado il divieto espresso al punto 1 del presente articolo, numerose donne e uomini sono sottoposti a discriminazioni molteplici e incontrano ostacoli con impatto diretto sulla loro capacità di esercitare gli altri diritti definiti e specificati nella Carta.
3. Il Firmatario s'impegna, per quanto di sua competenza, ad intraprendere ogni azione appropriata nel combattere gli effetti delle discriminazioni molteplici o degli ostacoli, compresi quelli che affliggono le immigrate e gli immigrati e i

profughi alloggiati negli appositi campi o accolti presso le comunità locali.

ART. 5 - La dimensione trasversale dell'uguaglianza e Bilancio di Genere

Il Firmatario è consapevole che la problematica della parità di genere è di tipo trasversale ed ha implicazioni in tutte le pratiche e le decisioni politiche prese nella vita pubblica. Di conseguenza l'equità deve essere presa in considerazione in tutte le aree di intervento di competenza del Firmatario per esempio attraverso tecniche di integrazione di genere in tutte le politiche (mainstreaming) e attraverso l'adozione di bilanci di genere.

ASPETTI POLITICI

ART. 6 - Rappresentanza politica

1. Il Firmatario riconosce parità di diritto per le donne e per gli uomini in merito al suffragio, ad essere candidate/i, ad essere elette/i ed alla partecipazione alla vita associativa; a partecipare ed essere coinvolti in egual misura alla formulazione e all'attuazione delle politiche, ai processi decisionali, ad esercitare mandati pubblici e ad avere cariche a tutti i livelli dell'esecutivo.
2. Il Firmatario riconosce il principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche.
3. Il Firmatario s'impegna a prendere tutte le misure appropriate per difendere e sostenere i diritti e i principi di cui sopra, inclusi:
 - Incoraggiare la partecipazione delle donne, incluse quelle che vivono nelle aree rurali e/o marginalizzate, alla vita associativa
 - Incoraggiare il coinvolgimento delle donne, incluse quelle che vivono nelle aree rurali e/o marginalizzate, in attività di formazione alla politica e gestione e sviluppo del territorio
 - Incoraggiare le donne ad iscriversi nelle liste elettorali, a esercitare il loro diritto di suffragio individuale e a candidarsi a mandati e funzioni elettive

- Incoraggiare i partiti e i gruppi politici ad adottare e mettere in pratica il principio della rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini

A tal fine, fissare le regole delle procedure e i codici di condotta affinché le candidate e le elette non siano scoraggiate da forme stereotipate di comportamento e di linguaggio, o da qualsiasi forma di molestia e adottare le misure per consentire alle/agli elette/i di conciliare la vita privata, la vita professionale e la vita pubblica.

4. Il Firmatario s’impegna a promuovere e a mettere in pratica il principio della rappresentanza equilibrata nei propri organismi decisionali o consultivi e nelle nomine da operare in qualsiasi organo esterno.
5. Il Firmatario s’impegna inoltre ad assicurarsi che nessun posto pubblico o politico dove si debba nominare o eleggere un rappresentante sia, per principio o nella pratica, riservato, o considerato come riservato, in quanto normalmente attribuito ad un sesso a causa di attitudini stereotipate.

ART. 7 - Partecipazione alla vita politica e civica

1. Il Firmatario riconosce che l’uguale diritto degli uomini e delle donne a partecipare alla conduzione degli affari pubblici è un principio democratico fondamentale.
2. Per quanto riguarda le diverse forme di partecipazione pubblica ai propri affari, il Firmatario s’impegna a fare in modo che donne e uomini abbiano la possibilità di parteciparvi, in pratica, in modo paritario.
3. Il Firmatario intraprende la promozione della partecipazione attiva alla vita politica e civica di donne e uomini appartenenti a qualsiasi gruppo della comunità.

ART. 8 - L’impegno pubblico per l’uguaglianza

1. Il Firmatario dovrà, nella sua qualità di rappresentante democratico della comunità, impegnarsi pubblicamente ad applicare il principio dell’uguaglianza fra donne e uomini nella vita pubblica.

2. Il Firmatario utilizzerà il proprio mandato per indurre le altre istituzioni pubbliche e politiche e favorire l’impulso e le iniziative della società civile, a prendere misure che mettano in pratica il diritto alla parità tra donne e uomini.
3. Il Firmatario si impegna perchè vengano effettuate delle consultazioni affinché anche i punti di vista normalmente meno ascoltati vengano presi in considerazione.

ART. 9 - Cooperazione con partner privati e la società civile

1. Il Firmatario si incarica di collaborare con tutti i partners del settore pubblico e privato ed in particolare con i partner della società civile per promuovere una maggiore uguaglianza in tutti gli aspetti della vita sul proprio territorio.
2. Il Firmatario consulterà le istituzioni e coinvolgerà le organizzazioni della società civile per gli aspetti importanti relativi all’uguaglianza.

ART. 10 - Neutralizzare gli stereotipi

1. Il Firmatario s’impegna a neutralizzare e a prevenire pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini basate sull’idea della subordinazione femminile e/o il perpetuarsi di ruoli femminili e maschili stereotipati.
2. A tal fine, il Firmatario dovrà accertarsi che la comunicazione, tanto interna all’ente quanto verso il pubblico, sia conforme all’impegno assunto, promuovendo immagini non sessiste e rendendo visibile la diversità della popolazione locale (nelle brochure, nella cartellonistica, etc..).
3. Il Firmatario aiuterà i collaboratori e le collaboratrici, attraverso la formazione o con altri mezzi, ad identificare e ad eliminare le attitudini e i comportamenti stereotipati;
4. Il Firmatario realizzerà attività e campagne di comunicazione volte a favorire la presa di coscienza sul ruolo contropro-

ducente degli stereotipi di genere nei confronti della realizzazione dell'uguaglianza tra donne e uomini.

SALUTE

ART. 11 – Diritto alla Salute

1. Il Firmatario riconosce il diritto per ognuna/o di beneficiare di un buono stato di salute fisica e mentale e afferma che l'accesso delle donne e degli uomini, incluse le minoranze nonché i migranti e le migranti, a cure mediche e a trattamenti di qualità nonché alla prevenzione è fondamentale per la realizzazione di questo diritto.
2. Il Firmatario riconosce che in base all'uguaglianza fra donne e uomini e affinché ambedue i generi godano di buona salute, i servizi medici e sanitari devono tenere conto delle necessità e preoccupazioni. Riconosce inoltre che tali necessità non provengono soltanto dalle differenze biologiche ma anche da condizioni di vita e di lavoro differenti.
3. Il Firmatario s'impegna a prendere, laddove di sua competenza, misure volte a:
 - Garantire unità sanitarie alle aree rurali ovvero alle zone periferiche
 - Garantire attività volte a promuovere comportamenti salubri
 - Garantire che il personale specializzato, ivi compreso il personale che lavora per la promozione della salute, conosca le modalità con le quali il genere influisce sulle cure mediche e sanitarie, e tenga conto dell'esperienza diversa di donne e uomini nelle rispettive cure
 - Garantire che ragazze e ragazzi, donne e uomini – inclusi coloro che vivono nelle aree rurali e periferiche – abbiano accesso ad un'informazione adeguata sui problemi della sanità, dell'igiene e delle corrette pratiche alimentari
 - Garantire servizi sanitari a basso costo o gratuiti e campagne informative e di sensibilizzazione atti alla tempestiva dia-

gnosi e alla prevenzione di patologie la cui insorgenza è legata al genere sessuale

- Garantendo presso gli enti erogatori di servizi sanitari la presenza di mediatori culturali a beneficio dei migranti, per facilitare l'attiva partecipazione e la piena consapevolezza del paziente

VIOLENZA DI GENERE

ART. 12 - Delitto d'Onore

1. Il Firmatario riconosce il delitto d'onore come un crimine contro gli esseri umani e conseguentemente prenderà tutte le appropriate misure per scoraggiarne la propagazione culturale anche attraverso appositi programmi educativi nonché attraverso campagne e iniziative di sensibilizzazione.
2. Onde combattere tale pratica il Firmatario si impegna a fare pressione sul governo centrale individualmente o in consorzio con altre istituzioni locali in modo da spingere le istituzioni nazionali a promulgare leggi per la criminalizzazione del delitto d'onore e/o per l'inasprimento delle pene in caso di delitto d'onore.

ART. 13 - Violenza fisica, psicologica, stalking e abusi sessuali

1. Il Firmatario riconosce che gli abusi sessuali rappresentano la violazione di un diritto umano fondamentale, e sono un'offesa alla dignità e all'integrità fisica e morale degli esseri umani.
2. Il Firmatario riconosce come violazione dei diritti individuali altre forme di violenza che non sfocino necessariamente nello stupro quali la violenza fisica e quella psicologica, intesa come comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica e fisica di una persona con la coercizione o le minacce. Inoltre, tali abusi sono considerati parimenti gravi quando avvengono nel contesto matrimoniale e/o familiare.

3. Il Firmatario condanna e riconosce come parimenti gravi anche gli abusi e le violenze perpetrati nei luoghi di detenzione ai danni delle condannate.

4. Il Firmatario s'impegna ad attuare e rafforzare politiche ed azioni contro l'abuso sessuale e la violenza di genere, compreso:

- Fornire o supportare strutture di assistenza e di soccorso alle vittime delle diverse forme di violenza sopra elencate
- Fornire protezione adeguata alle donne e ai bambini che sono a rischio imminente di subire abusi, incluse donne e bambine in stato di reclusione, garantendo inoltre specifici centri di accoglienza
- Fornire l'informazione sui soccorsi disponibili nella regione in ogni lingua principalmente usata
- Assicurarci che adeguate equipe di professionisti siano state formate per identificare e soccorrere le vittime di violenza di genere
- Promuovere campagne di sensibilizzazione e programmi educativi destinati alle vittime o soggetti a rischio nonché agli aggressori e volti alla destigmatizzazione delle vittime

ART. 14 - mutilazioni genitali

1. Il Firmatario riconosce che le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) costituiscono un crimine contro le donne nonché una violazione dell'integrità e della dignità delle bambine e delle donne.

2. In virtù di quanto riportato al punto 1 del presente articolo, il Firmatario si impegna, nell'ambito delle proprie facoltà politiche e istituzionali, a:

- prevedere campagne di sensibilizzazione contro le MGF
- includere percorsi formativi nei curricula scolastici
- Prevedere sostegno e istituire un

luogo sicuro dove denunciare gli abusi anche per le vittime di MGF (articolo 17) presso i centri di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 13)

- Fare le opportune pressioni sul governo centrale, singolarmente o in consorzio, affinché questo promulghi norme che penalizzino e proibiscano le MGF

ART. 15 - Matrimonio forzato

1. Il Firmatario riconosce il matrimonio precoce e forzato come un'inequivocabile violazione delle libertà umane così come formulate nella Carta dei Diritti dell'Uomo. Il Firmatario, inoltre riconosce il matrimonio forzato come violenza fisica e psicologica

2. Il Firmatario s'impegna quindi ad attuare e rafforzare politiche ed azioni contro questa pratica lesiva della dignità umana delle bambine e delle donne compreso:

- Promuovere campagne di sensibilizzazione e programmi di educazione
- Prevedere uno speciale sportello di assistenza alle donne che denunciano pressioni da parte dei familiari all'interno delle strutture di assistenza alle vittime di abusi

ART. 16 - Tratta di esseri umani

1. Il Firmatario riconosce che il crimine della tratta di esseri umani, rappresenta una violazione del diritto umano fondamentale ed è un'offesa alla dignità e all'integrità fisica e morale degli esseri umani.

2. Il Firmatario s'impegna ad attuare e rafforzare le politiche e le azioni destinate a prevenire la tratta di essere umani come segue:

- Attraverso l'informazione e campagne di sensibilizzazione anche volte a destigmatizzare le vittime e alla sanzione dei fruitori
- Attraverso programmi di formazione per le equipe professionali

- Attraverso misure per ridurre ed eliminare la richiesta
- Attraverso misure appropriate per assistere le vittime, compreso l'accesso al trattamento medico, ad un alloggio adeguato e sicuro e mediatori culturali e assistenza legale gratuita

ART. 17 - Unità di assistenza

Il Firmatario, in riferimento all'ultimo punto dell'articolo 11) e agli articoli 13, 14, 15 e 16, laddove di sua competenza, si impegna a istituire delle unità per l'assistenza psicologica e sociale e per la tutela della salute della donna ove operi una task force di figure specializzate in grado di:

- Fornire assistenza medica, psicologica e legale alle donne vittime di violenza e di tratta, prestando speciale attenzione alle rifugiate in fuga da conflitti armati o che hanno sperimentato persecuzioni.
- Fornire assistenza e supporto psicologico, sociale e legale alle donne vedove, soprattutto nelle regioni in conflitto, e di fornire un appoggio materiale e psicologico dando loro la possibilità di ricostruire una vita indipendente
- Fornire servizi di prevenzione di patologie sessualmente determinate, attraverso l'accesso gratuito agli esami di base

SICUREZZA E PROTEZIONE

ART. 18 – Politiche di Sicurezza

1. Il Firmatario riconosce il diritto di ogni donna e ogni uomo alla propria incolumità e alla libertà di movimento.
2. Il Firmatario s'impegna quindi a:
 - Analizzare, tenendo in considerazione il genere, le statistiche che si riferiscono al numero e ai tipi di incidenti (compresi i crimini commessi contro la persona)

- Sviluppare ed attuare strategie, politiche ed azioni, compresi miglioramenti allo stato o alla configurazione dell'ambiente (ad esempio i vari sistemi di collegamento dei trasporti, i parcheggi, l'illuminazione pubblica); assicurare la sorveglianza da parte della polizia o altri servizi di sicurezza; aumentare concretamente la sicurezza e la garanzia delle donne e degli uomini

ART. 19 - Le Donne e i Conflitti

Il firmatario riconosce la situazione particolare delle donne nei paesi in guerra ed il loro ruolo nel ritorno al dialogo, nella risoluzione dei conflitti e nella ricostruzione dopo la guerra e pertanto si impegna a:

- A collaborare e a lavorare con gli Stati, le organizzazioni internazionali e le ONG per risolvere i problemi in cui si trovano le donne durante e/o dopo i conflitti e a rispondere ai loro particolari bisogni, come quelli delle vedove o/e coloro che si trovano ad essere capofamiglia e ad accudire bambini e persone anziane mentre il marito si trova in guerra, detenuto o scomparso
- A prendere misure volte a sensibilizzare e formare le donne, di ogni età, a prendere parte attiva alla costruzione della pace e del dialogo e ad incoraggiarle a partecipare a ogni iniziativa o processo volti a risolvere ogni conflitto esistente specialmente a livello locale
- A promuovere iniziative atte a formare le donne alla partecipazione al processo di ricostruzione dopo un conflitto e soprattutto alla partecipazione alla vita politica in particolare a livello locale

ART. 20 - Situazione delle donne rifugiate

Il Firmatario riconosce la situazione drammatica delle donne rifugiate, costrette a lasciare tutto per sfuggire ai conflitti e alle persecuzioni e tro-

vare rifugio, sole o/e con i figli e/o accompagnate dal resto della famiglia nei paesi limitrofi on in Europa e nel resto del mondo. Il Firmatario si impegna quindi :

- A prendere misure specifiche per accogliere dignitosamente e rispondere ai bisogni delle donne rifugiate (assistenza psicologica, sociale – rif. Art. 28-, medica, etc)
- A combattere ogni forma di esclusione e sfruttamento, in particolare la prostituzione, e a prendere provvedimenti adeguati per lottare contro ogni forma di violenza perpetrata contro di loro, prevedendo anche per esempio a creare centri di ascolto e di accoglienza
- Prendere iniziative particolari volte a favorire l’inserimento sociale e professionale delle donne rifugiate nel proprio territorio (per esempio attraverso corsi di formazione professionale, valorizzazione delle proprie capacità, orientamento e supporto all’inserimento lavorativo, apprendimento della lingua, luoghi di accoglienza per i bambini)
- A facilitare il ricongiungimento familiare delle donne rifugiate
- A favorire l’inserimento delle donne rifugiate nel luogo di accoglienza e a facilitare il dialogo e l’interazione con la popolazione locale per esempio attraverso la trasmissione e la valorizzazione della loro cultura, delle loro conoscenze e della loro esperienza e a formarle affinché possano avere un ruolo attivo nella società
- A lanciare iniziative nuove ed originali nell’obiettivo di formare le donne rifugiate all’attività politica e ad avere un ruolo attivo nella ricostruzione del loro paese di origine

ART. 21. La situazione dei minorenni rifugiati e/o nei paesi in conflitto

1. Il Firmatario riconosce la condizione umanamente inaccettabile dei minorenni rifugiati che hanno lasciato le loro ma-

dri e/o le loro famiglie per sfuggire alla guerra, alle persecuzioni e alla disperata ricerca di una vita migliore.

2. Per far fronte a tale situazione il Firmatario si impegna a:

- Combattere ogni forma di sfruttamento e/o violenza perpetrate sui/sulle minorenni rifugiate, come la prostituzione, il lavoro minorile, il matrimonio precoce, ecc.
- Prendere misure specifiche rivolte ai minorenni rifugiati ed in particolare ai bambini non accompagnati che arrivano sul territorio da un paese in guerra, per esempio attraverso la creazione di strutture di accoglienza che possano apportare il sostegno necessario loro dal punto di vista psicologico, giuridico, educativo, ecc, incluso il monitoraggio riferito al corretto funzionamento di tali strutture
- Assicurare l’educazione/formazione scolastica dei bambini e delle bambine rifugiati e/o nei paesi in conflitto ed assicurare il loro apprendimento della lingua del paese di accoglienza;
- con specifico riferimento agli adolescenti rifugiati, attivare percorsi volti ad un inserimento dell’ambito dell’istruzione superiore/del lavoro prima del compimento della maggiore età;
- Favorire l’inserimento sociale dei/delle minorenni rifugiati ed il loro accesso alle strutture sociali e culturali sul territorio ed il dialogo
- Facilitare il contatto tra i minorenni nei paesi di accoglienza e i familiari; attivare canali internazionali volti a facilitare il ricongiungimento dei minorenni rifugiati con eventuali familiari presenti in Europa (previa analisi del caso individuale)
- Sostenere l’espressione culturale dei/delle minorenni rifugiati (ad esempio tramite l’inserimento della figura del mediatore culturale nelle strutture di accoglienza); facilitare la trasmissione e la valorizzazione della loro cultura, delle loro conoscenze e favorire l’interazione ed il

dialogo con la popolazione locale contribuendo così a lottare contro gli stereotipi ed il razzismo.

3. Il Firmatario si impegna a estendere le misure sopra menzionate anche ai minori apolidi; si impegna altresì a lavorare attraverso la cooperazione internazionale per la sensibilizzazione di quei Paesi dove la nazionalità è acquisita solo attraverso la via paterna in riferimento all'importanza del riconoscimento della nazionalità trasmessa anche dalla madre al fine di evitare che individui nati da unioni illegittime diventino di conseguenza apolidi.

ISTRUZIONE

ART. 22 - Pari accesso alla formazione

1. Il Firmatario riconosce che il diritto allo studio, inalienabile e fondamentale, debba essere parimenti goduto dalle bambine e dai bambini, dagli uomini e dalle donne, inclusi gli studenti con disabilità, e si impegna per favorire e promuovere l'accesso allo studio in maniera equa per ambo i sessi. Laddove in conformità con i propri poteri istituzionali, inoltre, si impegna a promuovere:

- Azioni volte a colmare il gap tra centro e periferia, città e zone rurali

- Creazione delle condizioni affinché gli studenti possano raggiungere facilmente gli istituti scolastici e, in caso di studenti con disabilità, fornitura di adeguati supporti fisici e didattici (riduzione delle barriere architettoniche, fornitura di materiale per bisogni speciali, etc..)

2. Il Firmatario riconosce la necessità di eliminare ogni stereotipo dei ruoli delle donne e degli uomini in ogni forma di educazione. A tal fine si incarica di prendere o promuovere i seguenti provvedimenti:

- Promuovere e favorire l'educazione delle donne e combattere l'analfabetismo laddove necessario, come nelle zone marginalizzate e sviluppare azioni volte a combattere il precoce abbandono scolastico delle donne

- Promuovere corsi anti-stereotipo per insegnanti, alunni e operatori del settore educativo in genere

- La revisione dei materiali e dei metodi educativi, per garantire che vengano contrastate attitudini e pratiche stereotipate nonché favorire attività extrascolastiche volte al medesimo obiettivo del contrasto delle pratiche stereotipate

- Promuovere l'apprendimento non-formale preferibilmente in cooperazione con la società civile o supportando iniziative non formali implementate dalla società civile

- La messa in pratica di azioni specifiche per incoraggiare le scelte di carriera non convenzionali

- L'inclusione, nei curricula scolastici di nozioni e informazioni che sottolineino l'importanza della pari partecipazione delle donne e degli uomini nel processo democratico

- Assicurare pari possibilità di accesso a borse di studio e sovvenzioni similari

3. Il Firmatario s'impegna quindi a promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli degli istituti scolastici, a cominciare dalle direzioni.

ART. 23 - Formazione continua

1. Il Firmatario riconosce il diritto all'alfabetizzazione in età adulta indiscriminatamente ad ambo i sessi. Impegnandosi, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare o promuovere pari accesso all'educazione, alla formazione professionale e continua per le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi.

2. Il Firmatario si impegna ad agevolare la frequenza delle donne ai corsi attraverso il potenziamento dei servizi per l'infanzia e sociali per la cura dei familiari a carico.

3. Il Firmatario riconosce l'importanza di una formazione riqualificante per dare impulso a forme di imprenditoria femminile, anche nelle zone rurali affinché le

donne e la società possano beneficiare mutualmente dell'inserimento della donna nel ciclo produttivo ed economico. A tal fine si impegna prevedere, organizzare e offrire corsi di formazione vocazionali per il potenziamento del know-how e dell'empowerment delle imprenditrici, incluse le donne con disabilità.

LAVORO

ART. 24 - Politiche di lavoro attive

Il Firmatario riconosce alle donne uguale diritto d'accesso al lavoro e pertanto si impegna a implementare attive politiche del lavoro a beneficio delle donne.

ART. 25 - Ruolo di datore di lavoro

1. Il Firmatario, nel suo ruolo di datore di lavoro, riconosce il diritto all'uguaglianza fra donne e uomini in tutti gli aspetti dell'occupazione, ivi compresa la remunerazione e pertanto si impegna ad utilizzare i medesimi criteri di valutazione e selezione nella valutazione del personale da assumere.
2. Il Firmatario riconosce il diritto a conciliare la vita professionale, sociale e privata, nonché il diritto alla dignità e alla sicurezza sul posto di lavoro.
3. Il Firmatario s'impegna a prendere qualsiasi provvedimento per concretizzare i diritti sopra citati, ad esempio:

(a) La revisione di politiche e procedure relative all'occupazione in seno alla propria organizzazione che comprenda soprattutto:

- La parità delle retribuzioni per un lavoro di valore equivalente
- Disposizioni per la revisione dei salari, dei metodi di pagamento e delle pensioni
- Provvedimenti volti ad assicurare in maniera equa e trasparente l'avanzamento di carriera
- Provvedimenti volti ad assicurare una rappresentanza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli

- Provvedimenti volti a sopprimere qualsiasi segregazione professionale basata sul sesso
- Misure volte ad assicurare un equo reclutamento
- Misure volte ad assicurare in reinserimento della forza-lavoro dopo la gravidanza e/o il congedo parentale
- Misure volte ad assicurare condizioni di lavoro idonee, senza pericolo per la salute e in piena sicurezza
- Procedure volte a garantire una partecipazione equilibrata di donne e di uomini in ogni organismo consultivo o di negoziato

(b) Il divieto, nei luoghi di lavoro, del crimine di molestie sessuali attraverso l'inserimento nel proprio regolamento interno di specifiche sanzioni disciplinari, le quali possano prevedere anche il licenziamento del soggetto che perpetua la molestia; un appropriato sostegno alle vittime la messa in opera di politiche trasparenti sul trattamento dei colpevoli e interventi finalizzati a risvegliare le coscienze su questo tema.

(c) L'aiuto a conciliare la vita professionale, sociale e privata con:

- L'introduzione di politiche che permettano, se del caso, l'ottimizzazione del tempo di lavoro e provvedimenti per l'aiuto ai familiari dipendenti dai lavoratori
- Formazione degli uomini tesa a incoraggiare l'utilizzo del loro diritto all'assenza dal lavoro per assistere familiari a carico

ART. 26 - Servizi all'infanzia

1. Il Firmatario riconosce il ruolo essenziale della buona qualità dei sistemi di assistenza all'infanzia - finanziariamente abbordabili, accessibili a tutti i genitori e alle altre persone che si occupano di bambini - nella promozione di una reale uguaglianza tra donne e uomini, e nella loro esigenza di conciliare la vita profes-

sionale, pubblica e privata e l'attiva partecipazione alla vita politica. Il Firmatario riconosce inoltre il contributo che tale assistenza all'infanzia apporta alla vita economica e sociale, e al tessuto della comunità locale e all'intera società.

2. Il Firmatario s'impegna ad assegnare priorità alla realizzazione e alla promozione di tali sistemi di assistenza, gestiti direttamente o indirettamente (pubblico/privato).
3. Il Firmatario riconosce, inoltre, che l'educazione dei bambini richiede la divisione delle responsabilità fra donne, uomini e l'insieme della società, e s'incarica di combattere gli stereotipi di genere secondo i quali la cura dei bambini è considerata principalmente compito o responsabilità delle donne.

SERVIZI

ART. 27 – Gli erogatori di servizi

1. Il Firmatario riconosce che, nell'esecuzione dei compiti e obblighi riguardanti le forniture di beni e servizi, compresi i contratti d'acquisto di prodotti, l'utilizzo di servizi e la realizzazione di lavori, è sua responsabilità promuovere la parità di diritto delle donne e degli uomini.
2. Il Firmatario riconosce che tale responsabilità assume un significato particolare quando viene proposto di concedere ad altra entità giuridica la fornitura di un importante servizio pubblico, di cui il Firmatario è responsabile per legge. In questi casi, il Firmatario dovrà accertarsi che il soggetto che ottiene il contratto (qualunque sia il suo statuto giuridico) sia dotato di regolamento interno rispondente a standard etici di pari opportunità e che tali standard siano rispettati anche da possibili sub-contraenti.

ART. 28- Servizi sociali e assistenza

1. Il Firmatario riconosce che ognuno/a ha diritto a disporre dei servizi sociali neces-

sari e di beneficiare dell'assistenza di un particolare servizio, in caso di bisogno.

2. Il Firmatario riconosce che le donne e gli uomini hanno necessità diverse provenienti da condizioni economiche e sociali differenti e da altri fattori. Di conseguenza, l'organizzazione firmataria prenderà tutte le misure necessarie per:
 - Includere l'approccio di genere nella pianificazione, nel finanziamento e nella fornitura dell'assistenza sociale e dei servizi sociali
 - Garantire che il personale coinvolto nell'erogazione dell'assistenza sociale e dei servizi sociali riconosca le modalità con cui il genere influisce su questi servizi

ART. 29 - Donne e disabilità

Richiamandosi all'art. 4 della presente Carta, il Firmatario riconosce che tutti hanno pari diritto all'accesso alle risorse ed alle opportunità, incluse le donne con disabilità. Al fine di assicurare il compimento di tale diritto, il Firmatario si impegna a contrastare le ineguaglianze legate alla disabilità:

- Prendendo misure per l'accessibilità fisica dei luoghi
- Promuovendo l'accesso alle opportunità lavorative anche incoraggiando la creazione di cooperative femminili
- Promuovendo un'educazione inclusiva che tenga conto delle differenti forme di disabilità
- Garantendo un facile accesso alle informazioni circa i servizi sociali disponibili
- Diffondendo campagne di sensibilizzazione riguardo la disabilità e volte a combattere lo stigma culturale
- Combattendo contro gli abusi sessuali e psicologici

ART. 30 - Servizi per la cura dei familiari a carico

1. Il Firmatario riconosce che le donne e gli uomini hanno la responsabilità di occuparsi dei familiari a carico, oltre che dei bambini, e che tale responsabilità può ostacolare la loro possibilità ad avere un ruolo nella società.
2. Il Firmatario riconosce inoltre che tale responsabilità è affidata in maniera sproporzionata alle donne.
3. Il Firmatario s'impegna a eliminare questa disparità come segue:
 - Inserendo tra le proprie priorità la fornitura di sistemi di assistenza gestiti direttamente o indirettamente, che siano di alta qualità e finanziariamente accessibili e che tali servizi siano tali da coprire tutto il territorio sotto la propria giurisdizione, incluse le aree periferiche e/o rurali
 - Fornendo il sostegno per coloro (donne e uomini) che soffrono di isolamento sociale a causa dell'assistenza a un familiare ammalato
 - Promuovendo una campagna contro gli stereotipi secondo i quali si presume che l'assistenza dei familiari sia quasi esclusivamente responsabilità delle donne

ART. 31 - Inclusione sociale

1. Il Firmatario riconosce che ognuna/o ha il diritto di essere salvaguardato contro la povertà e l'esclusione sociale e che, inoltre, le donne sono più soggette a subire l'esclusione sociale, poiché accedono in misura minore alle risorse, ai beni, ai servizi e alle opportunità rispetto agli uomini.
2. Il Firmatario s'impegna quindi, all'interno dei servizi e delle proprie responsabilità e lavorando con i partners sociali, ad assumere, in un quadro globalmente coordinato, provvedimenti per:
 - Promuovere, per le donne e gli uomini che sono socialmente esclusi o che rischiano l'esclusione sociale o la

povertà, incluse le immigrate, l'accesso effettivo all'occupazione, alla casa, alla formazione, all'educazione, alla cultura, all'informazione, alle tecnologie della comunicazione e all'assistenza sociale e medica

- Riconoscere le necessità personali e la situazione delle donne escluse socialmente
- Riconoscere i particolari bisogni delle donne con disabilità e promuovere la loro inclusione sociale tramite attività sociali, economiche e culturali
- Promuovere l'integrazione delle donne e degli uomini, appartenenti in particolare ai gruppi immigrati, prendendo in considerazione le loro necessità specifiche

ART. 32 - Alloggio

1. Il Firmatario riconosce il diritto alla casa e afferma che l'accesso ad un alloggio di qualità è una delle necessità umane fondamentali
2. Il Firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini hanno spesso necessità specifiche e distinte riguardo alla casa, di cui bisogna tenere conto anche perché:
 - Le donne, mediamente, dispongono di reddito e di risorse finanziarie minori rispetto agli uomini ed hanno quindi necessità di alloggi confacenti ai loro mezzi
 - Le famiglie monoparentali, nella maggior parte dei casi, hanno come capofamiglia una donna e hanno necessità di accedere agli alloggi popolari
3. Il Firmatario s'impegna quindi a:
 - Fornire o promuovere per tutti il diritto a un alloggio di livello e dimensioni adeguate in un ambiente, dove siano accessibili i servizi indispensabili
 - Prendere misure tendenti a evitare il fenomeno dei senza fissa dimora, in particolare fornendo a questi assistenza basandosi su criteri di necessità, di vulnerabilità e di non discriminazione;

4. Il Firmatario s'incarica ugualmente di assicurare o di promuovere la parità di diritto delle donne e degli uomini a diventare locatari, proprietari, o detentori di un titolo di proprietà di qualunque forma, del loro alloggio. A tal fine s'impegna ad utilizzare il suo potere o la sua influenza per assicurare alle donne la stessa possibilità ad accedere al prestito e ad altre forme di assistenza finanziaria e di credito per acquistare un alloggio.

CULTURA E TEMPO LIBERO

ART. 33 - Cultura e tempo libero

1. Il Firmatario riconosce il diritto per tutte/i di prendere parte alla vita culturale in ogni suo aspetto: arti, sport e attività ricreative.
2. Il Firmatario riconosce inoltre il ruolo dello sport nell'arricchimento della vita della comunità e nella garanzia del diritto alla salute, così come qui definito all'articolo 11 e pertanto si impegna a promuovere campagne informative sugli effetti benefici dello sport sulla salute di donne e uomini, bambine e bambini.
3. Riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività e agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero.
4. Riconosce che le donne e gli uomini hanno esperienza ed interessi diversi in materia di cultura, sport e tempo libero e che possono verificarsi azioni stereotipate di genere. S'impegna quindi ad attuare o a promuovere, come è giusto, misure che permettano di:
 - Assicurare che le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze possano beneficiare e accedere equamente agli impianti e alle attività sportive, culturali e del tempo libero
 - Incoraggiare e supportare tutte le iniziative culturali, sportive e ricreative
 - Incoraggiare le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze a partecipare in maniera equa a tutti gli sport e le attività culturali e ricreative, compresi quelli considerati tradizionalmente "femminili" o

"maschili" soprattutto nelle aree rurali o periferiche

- Incoraggiare le associazioni artistiche, culturali e sportive a promuovere attività culturali e sportive che mettano in discussione una visione stereotipata delle donne e degli uomini
- Incoraggiare le biblioteche pubbliche a contestare gli stereotipi di genere attraverso la scelta dei libri e di altri documenti e con le loro attività promozionali
- Modernizzare e migliorare centri e circoli sportivi e ricreativi, anche e soprattutto nelle aree periferiche ovvero nelle zone rurali e aumentare il loro numero anche attraverso il contributo del settore privato

SVILUPPO SOSTENIBILE

ART. 34 - Sviluppo sostenibile

1. Il Firmatario riconosce che per quanto riguarda la pianificazione e lo sviluppo di strategie per la conservazione del territorio, debbono essere pienamente rispettati i principi dello sviluppo sostenibile. Tali principi devono comprendere un'integrazione equilibrata della dimensione economica, sociale, ambientale e culturale ed includere ugualmente la necessità di promuovere e realizzare l'uguaglianza di diritti tra donne e uomini.
2. Il Firmatario s'impegna quindi a tener conto del principio di uguaglianza in quanto dimensione fondamentale dell'insieme della pianificazione, e/o delle strategie per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del territorio.
3. Il Firmatario si impegna a garantire e promuovere l'uguale diritto al cibo come politica cruciale nel perseguire strategie di sviluppo sostenibile.

ART. 35 - Sviluppo economico e accesso al microcredito

1. Il Firmatario riconosce che lo sviluppo economico equilibrato e sostenibile è componente vitale e che le attività e i servizi in quest'ambito possono incoraggiare in modo significativo l'avanzamento dell'uguaglianza delle donne e degli uomini.
2. Il Firmatario riconosce il ruolo significativo che le donne giocano per la sopravvivenza economica della loro famiglia, compreso il loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e pertanto si impegna, secondo i propri poteri istituzionali, ad adottare opportuni provvedimenti per valorizzare il contributo femminile all'economia e allo sviluppo locale.
3. Il Firmatario riconosce che nelle zone dove vi sono guerre e conflitti, le donne subiscono le conseguenze dirette ed indirette si impegna quindi ad aiutare le donne vittime dirette o indirette della guerra a poter beneficiare di un'autonomia socio-economica.
4. Il Firmatario riconosce la necessità di aumentare il livello e la qualità dell'occupazione delle donne e riconosce inoltre che il rischio di povertà legato alla disoccupazione di lunga durata e al lavoro non remunerato è particolarmente elevato per le donne.
5. Il Firmatario si impegna a considerare le necessità e gli interessi delle donne e degli uomini nonché le opportunità che permettano di facilitare l'uguaglianza e di attuare a tal fine gli interventi necessari. Le azioni possono comprendere:
 - L'aiuto e l'incoraggiamento alle donne imprenditrici ed alle cooperative femminili ovvero con una forte presenza femminile anche durante la fase iniziale e di start-up
 - Favorire ed aiutare l'accesso delle donne all'informazione ed alla formazione per poter intraprendere un'attività economica
 - In riferimento alle aree rurali, sviluppare programmi di formazione che

consentano alle donne di migliorare le proprie competenze e le capacità per la produzione agricola utilizzando le tecniche moderne per aumentare il loro livello economico e promuovendo la formazione di cooperative e imprese femminili

- L'assicurazione che il sostegno alle imprese, finanziario o di altra natura, promuova l'uguaglianza tra i sessi
- L'incoraggiamento delle donne in formazione ad acquisire le competenze e ottenere le qualifiche che conducano ad occupazioni generalmente considerate "maschili", offrendo loro posti equivalenti e viceversa
- Incoraggiare forme legali di microcredito e facilitare l'accesso alle informazioni sulle modalità e il funzionamento dello strumento microcredizio.

Tutte le azioni sopra menzionate verranno realizzate con attenzione particolare verso le donne capofamiglia.

ART. 36 - Pianificazione urbana

1. Il Firmatario riconosce l'importanza dello sviluppo dello spazio, dei trasporti, dell'economia nonché l'importanza delle politiche e dei piani di utilizzo del suolo per creare le condizioni nelle quali il diritto all'uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita locale sia più facilmente attuabile.
2. Il Firmatario s'impegna ad assicurare che nella concezione, l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di queste politiche e di questi piani siano presi in considerazione:
 - Le necessità specifiche delle donne e degli uomini in relazione all'occupazione, all'accesso ai servizi, alla vita culturale, all'educazione e all'esercizio delle responsabilità familiari
 - La realizzazione di strutture di qualità che tengano conto delle necessità delle donne e degli uomini

ART. 37 - mobilità e trasporti

1. Il Firmatario riconosce che l'accesso ai mezzi di trasporto sono condizioni indispensabili affinché le donne e gli uomini possano esercitare gran parte dei loro diritti, lavori, attività.
2. Il Firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini hanno spesso necessità e abitudini diverse per quanto riguarda gli spostamenti ed i trasporti e che le donne utilizzano maggiormente i trasporti pubblici rispetto agli uomini.
3. Il Firmatario s'impegna quindi:
 - A tener conto delle necessità di spostamento e delle modalità di utilizzo dei trasporti delle donne e degli uomini, compresi quelli dei comuni urbani e rurali
 - A fare in modo che i servizi di trasporto offerti alle comunità su tutto il territorio siano idonei alle necessità specifiche e alle necessità comuni delle donne e degli uomini
4. Il Firmatario s'impegna inoltre a migliorare progressivamente i trasporti pubblici sul territorio inclusi le aree rurali e i sobborghi.

ART. 38 - Ambiente

1. Il Firmatario riconosce la propria responsabilità nella realizzazione di un alto livello di protezione e di miglioramento dell'ambiente sul suo territorio e riconosce il pari diritto alle donne e agli uomini di beneficiare dei servizi e delle politiche in materia di ambiente.
2. Il Firmatario riconosce che in numerosi ambiti i modelli di vita delle donne e degli uomini sono diversi, che le donne e gli uomini tendono a distinguersi nell'uso che fanno degli spazi attrezzati, o ancora che si confrontano con problemi ambientali diversi.
3. Di conseguenza, il Firmatario s'impegna, per quanto riguarda lo sviluppo delle politiche e dei servizi ambientali, a tenere in pari considerazione le necessità specifiche.

IL RUOLO DI CONTROLLO

ART. 39 – Il ruolo di controllo

Il Firmatario si impegna a svolgere pienamente il proprio ruolo di controllo per rispettare e mettere in pratica i diritti delle donne e gli articoli della presente Carta.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ART. 40 – L'importanza della cooperazione internazionale

Il Firmatario riconosce il ruolo ed il valore della cooperazione internazionale e della cooperazione per lo sviluppo. Lo scambio di esperienze e delle buone pratiche, delle conoscenze e della cultura, a tutti i livelli e in tutti i campi, sono fondamentali per la costruzione di un mondo migliore per tutti e vettori di dialogo e comprensione fra i paesi e i popoli del mondo.

Il firmatario riconosce i diritti fondamentali per l'umanità fra i quali l'uguaglianza fra uomini e donne.

Il firmatario si impegna a:

- A partecipare concretamente ed attivamente al perseguimento degli obiettivi sostenibili per lo sviluppo fissati dall'ONU per il 2030
- Incorporare la prospettiva del genere in ogni progetto di cooperazione internazionale a cui prenderà parte
- Ad incoraggiare la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai progetti di cooperazione internazionale
- A promuovere i gemellaggi e lo scambio di esperienze come mezzo insostituibile per la cooperazione e lo sviluppo e a favorirne la valorizzazione dei risultati
- A dar rilievo ai progetti e alle iniziative riguardanti i diritti delle donne e delle pari opportunità fra donne e uomini
- A sensibilizzare la popolazione intera, fra cui le donne di ogni età, all'importanza della cooperazione e del dialogo
- A riconoscere il valore ed il ruolo delle organizzazioni internazionali e a partecipare al conseguimento dei loro obiettivi e ai loro programmi

GLOSSARIO

Discriminazioni Multiple e ostacoli: sono considerati tali oltre alla discriminazione basata sul genere anche discriminazioni e ostacoli determinati dai seguenti attributi: caratteristiche genetiche fenotipiche e colore della pelle, origini etniche, lingua, religione o credenze, affiliazione politica, appartenenza a una minoranza nazionale, status socio-economico, disabilità, età, sessualità.

Mainstreaming: è definito dalle NU come “il processo attraverso cui sono valutate tutte le implicazioni per le donne e per gli uomini in ogni azione progettata, in tutti i campi e a tutti i livelli, compresa l’attività legislativa, politica e di programmazione. È una strategia volta a rendere le preoccupazioni e le esperienze sia delle donne che degli uomini una dimensione integrale della progettazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e dei programmi in tutte le sfere politiche, economiche e sociali, cosicché donne e uomini ne possano trarre gli stessi vantaggi e non si perpetui la disuguaglianza”.

Gender Budgeting: “E’ un’applicazione dell’integrazione della prospettiva di genere (Mainstreaming) al processo finanziario. Ciò implica la valutazione dei bilanci incorporando la prospettiva di genere in tutte le fasi del processo finanziario e rimodellando le entrate e le uscite secondo una logica che promuova l’uguaglianza di genere”.

Delitto d’Onore: omicidio di un membro della famiglia (solitamente una donna) da parte di un altro membro, mosso dalla convinzione che la vittima abbia disonorato la famiglia o violato principi sociali e religiosi. Tra le ragioni per le quali si consuma il delitto d’onore sono solitamente: il rifiuto di un matrimonio combinato, l’aver avuto relazioni sessuali al di fuori del vincolo matrimoniale, essere stata vittima di stupro.

VIOLENZA di Genere: è una tipologia di violenza scaturita da aspettative culturali proprie di una determinata società associate al genere e accompagnate da relazioni ineguali di potere. Tra le principali forme di violenza subite dalle donne vanno incluse:

Violenza fisica - aggressioni che provocano danni fisici;

Violenza psicologica - accompagna sempre quella fisica e la precede, ma non sempre sfocia in essa. E’ volta a far sentire la donna priva di valore attraverso atteggiamenti subdoli non sempre facili da riconoscere. Ne sono esempi: attacchi verbali (derisione, insulto o svalorizzazione), isolamento sociale, limitazioni alla libertà personale, danneggiamento o distruzione di oggetti di proprietà della donna, ricatti, minacce di morte

Violenza sessuale - ogni forma di coinvolgimento in attività sessuali (con o senza penetrazione) imposte

Violenza economica - ogni forma di privazione o controllo che limiti l’accesso all’indipendenza economica della donna.

Violenza familiare - qualsiasi combinazione di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica agita da un membro di una famiglia verso un altro.

Stalking: Azione di molestia persecutoria ai danni di una persona, che consiste in reiterate intrusioni e minacce, dirette, indirette, telefoniche, epistolari e simili.

Mutilazione Genitale Femminile (MGF): qualsiasi pratica che preveda l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride.

Matrimonio forzato: è caratterizzato dall’assenza di libero e pieno consenso di una o di ambo le parti a contrarre matrimonio. Una delle caratteristiche principali del matrimonio forzato è l’elemento coercitivo, che può essere di natura fisica, psicologica, sessuale o emotiva; altri fattori in gioco possono essere la paura, l’intimidazione, le aspettative sociali e familiari, le necessità economiche.



Educazione Non Formale: qualsivoglia attività educativa organizzata fuori dal sistema scolastico formale - sia essa elaborata singolarmente o come tassello di una attività più vasta - rivolta a target identificabili e a specifici obiettivi di apprendimento.

Molestie sessuali: intese come qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

La presente pubblicazione è stata elaborata con l'aiuto dell'Unione Europea. Il suo contenuto è esclusiva responsabilità dei partner del progetto e in nessun caso è da considerarsi come rispecchiante il punto di vista dell'Unione Europea

